

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1 – E' costituita un'associazione con denominazione "CROCE VERDE A.V.O.S. (ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER OPERE DI

SOLIDARIETA') - O.N.L.U.S.". n. 37.

Art.2 – La associazione ha sede legale in Cardito (NA) alla via Villaggio Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, in tutto il territorio dello Stato.

Art.3 – La associazione ha durata sino al 31 dicembre 2020.

Art.4 – La associazione non ha fini di lucro e non aderisce a partiti politici.

Essa si propone di svolgere attività di volontariato di cui alla Legge 266/1991 ed al D.Lgs. 4/12/1997, n.460, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.

In particolare, l'associazione si propone:

- l'assistenza ed il soccorso agli ammalati, agli handicappati, ai feriti, agli infortunati sul lavoro, negli incidenti stradali, in calamità naturali o dovuti a fattori umani, ed a chiunque ne faccia richiesta, in caso di necessità;
- la prestazione e l'assistenza, anche sotto il profilo morale e sociale, alle famiglie bisognose ed agli extracomunitari, sia presso il proprio domicilio che negli ospedali, anche mediante l'ausilio di mezzi idonei e

L'ammissione all'associazione, che non può essere effettuata per un periodo temporaneo, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. Il Consiglio Direttivo non sarà mai tenuto a giustificare l'eventuale non accoglimento di limiti delle proprie possibilità.

prestare la loro attività gratuita e volontaria a favore dell'associazione nei documenti programmatici approvati dagli organi, e che si impegnano a alcuno, tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione, nonché l'associazione possono aderire, senza distinzione di sorta e di titolo costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

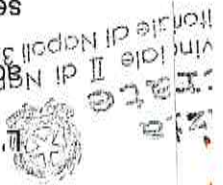
Art.5 – Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto

SOCI

associarsi con altre istituzioni.
altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure L'associazione può svolgere le sue attività, in collaborazione con qualsiasi 8 febbraio 1993, n.9.

sempre in rispetto a quelle richieste dall'art.3 della Legge Regionale L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, 3

- l'organizzazione di fiere, mostre, spettacoli e vendite di beneficenza.
- cancelleria e cartoleria;
- la raccolta di indumenti e stracci in disuso, nonché di materiali di nei quadri della protezione civile;
- l'istituzione di un settore specializzato di volontari in divisa, da inserire da associati qualificati e debitamente autorizzati alla guida di detti mezzi; debitamente attrezzati, quali furgoni, carrozzelle, autoambulanze, guidati



una domanda di ammissione, ma sarà tenuto a rendere noti, con appropriati mezzi di pubblicazione, i criteri che intende adottare per accogliere o rifiutare una nuova adesione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione. In merito ai primi, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare all'Assemblea;
- b. il diritto di elettorato passivo e attivo per le cariche sociali;
- c. il diritto di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d. il diritto di informazione e accesso ai documenti e agli altri atti dell'associazione.

In merito ai secondi, i soci hanno:

- a. l'obbligo di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- b. l'obbligo di versare regolarmente la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- c. l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell'associazione.

Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione, mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote associative sono intrasferibili e non frazionabili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
comunque nel territorio italiano.

Essa deve essere convocata nella sede sociale o anche altrove, ma
Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio
straordinaria.

Art.8 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e

ASSEMBLEA

- Il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei soci;

Art.7 – Gli organi dell'associazione sono:

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

h) da rimborsi derivanti da convenzioni;

e) da donazioni e lasciti testamentari;

d) dai contributi di organismi internazionali;

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al

b) dai contributi dei privati;

a) dalle quote associative e dai contributi degli aderenti;

Art.6 – Il patrimonio è costituito:

PATRIMONIO

provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non

vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione e sul programma di attività proposto;
- il bilancio preventivo;
- il bilancio consuntivo.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il Presidente.

L'assemblea nomina inoltre il segretario per la redazione del verbale assembleare.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da

quello fissato per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da tre o da cinque membri, come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri, nonché la loro nomina, vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di morte o di dimissione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Tutte le cariche sociali, comprese le attività svolte per l'espletamento delle relative funzioni, sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il

PRESIDENTE

carico dei soci.

- stabilire l'ammontare delle quote associative annue e dei contributi a
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- assumendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo della gestione;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'esercizio
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

solo congiuntamente.

amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo

del Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria

che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria

assemblea.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva

costituzione.

potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua

riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive

presidente o dal consigliere più anziano di età.

dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
consultare e ne volessero chiedere copia.

presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero
approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo
dell'esercizio sociale.

sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da
di ogni anno.

Art.11 – L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
un libro verbali Consiglio di Amministrazione ed un libro soci, vidimati,
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee,
operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni
soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai
verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei
conti correnti bancari e postali.

fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di
costitutivo.

Presidente. Per la prima volta, si provvede ad effettuare la nomina nell'atto

Firmato: Fasano Roberta; Capogrosso Maria; Fasano Monica;
Mecheri Annamaria; Mecheri Nunzia; Rossi Assunta; Amalia
Brunese; Ammirivole Lucia; Mauro Anna; Vitale Carmela.

Art.13 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
norme del Libro 1°, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal
D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

NORME APPLICABILI

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei
liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio
residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, dovranno procedere, dopo l'esaurimento della liquidazione,
alla devoluzione del patrimonio residuo, scegliendo altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
previste dall'art. 5, quarto comma, della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art.12 - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per
inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Gli utili e gli avanzati di gestione dovranno essere impegnati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.

dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S., che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.